

COPIA CONTENENTE SOLO ARTICOLI MODIFICATI

STATUTO DI AZIONE CIVILE

ART. 2

ADERENTI

Sono aderenti ad Azione Civile le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, che sottoscrivono l'adesione al programma politico e allo Statuto dell'organizzazione attraverso la sottoscrizione del documento denominato "Manifesto degli intenti". Si aderisce ad Azione Civile rivolgendo la richiesta alla assemblea territoriale di competenza. Le adesioni che pervengano in altra forma, via web o attraverso contatti con altri/e aderenti del movimento, vengono comunque segnalate alla assemblea locale, la quale, sola, può perfezionare l'adesione, attraverso il contatto diretto con quanti hanno chiesto l'adesione.

Si costituisce, presso il coordinamento nazionale e sotto la responsabilità del Presidente, l'anagrafe nazionale degli/delle iscritti/ e, pubblica e consultabile, anche via web, da tutti gli/le aderenti a Azione Civile. Le modalità dell'adesione, le notizie relative e l'anagrafe degli/delle aderenti vengono disciplinate da un apposito regolamento elaborato dal coordinamento nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale **Permanente** .

Non è prevista l'adesione al movimento per le donne e gli uomini che risultino iscritti o titolari di tessera di alcun soggetto politico che non contempli la reciprocità per statuto.

L'adesione e il versamento della quota sono condizione per l'esercizio dei diritti associativi.

Tutti gli/le aderenti hanno diritto:

- a) a partecipare alla formazione dell'indirizzo politico e organizzativo di Azione Civile;
- b) all'elettorato attivo e passivo negli organi del Movimento;
- c) a essere informati sulle decisioni del Movimento;
- d) a partecipare alle iniziative politiche di Azione Civile e delle sue articolazioni territoriali;
- e) a ricorrere agli organi di garanzia, secondo le norme dello Statuto e degli specifici regolamenti.

Tutti gli/le aderenti hanno il dovere:

- a) di contribuire alla formazione dell'indirizzo politico di Azione Civile;
- b) di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti;
- c) di versare la quota di adesione.

ART. 3

GLI ORGANI DI AZIONE CIVILE

Gli organi di Azione Civile sono:

a) Assemblea Nazionale Permanente

- a) **b)** l'Assemblea Regionale
- b) **c)** il Coordinamento Nazionale
- c) **d)** Il Comitato Operativo.
- d) **e)** il Presidente
- e) **f)** il Collegio dei Revisori
- f) **g)** il Comitato dei Garanti
- g) **h)** il Tesoriere

ART. 4

ASSEMBLEA NAZIONALE PERMANENTE

L'Assemblea Nazionale **Permanente** svolge funzioni di direzione politica e organizzativa dell'attività di Azione Civile.

L'Assemblea **Nazionale Permanente** è costituita da tutti/e gli/le aderenti di Azione Civile.

Partecipano alle discussioni e alle decisioni dell'Assemblea tutti/e gli/le aderenti di Azione Civile.

~~L'Assemblea Nazionale prende le sue decisioni anche attraverso apposite piattaforme telematiche.~~

L'Assemblea Nazionale **Permanente** elegge il Presidente di Azione Civile.

L'Assemblea Nazionale **Permanente** decide la composizione delle liste per le elezioni nazionali ed europee.

Per il suo funzionamento e ~~la definizione del numero dei suoi componenti~~ l'Assemblea Nazionale approva un regolamento organizzativo, in osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali.

L'Assemblea Nazionale **Permanente** approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione e lo trasmette tempestivamente a tutti i suoi organi territoriali.

Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.

L'Assemblea Nazionale Permanente delibera sulle proposte di costituzione di gruppi tematici e settori di attività a carattere nazionale.

La nomina dei responsabili dei gruppi tematici avviene su proposta dei membri dei gruppi stessi e deciso a maggioranza dei suoi membri.

Il luogo di discussione dell'Assemblea Permanente, quando non riunita in assemblea fisica è il Forum presente nel Sito ufficiale di Azione Civile.

L'Assemblea Nazionale Permanente assume le proprie decisioni sia riunendosi in forma fisica, sia in forma telematica attraverso l'apposita Piattaforma Digitale di Azione Civile, sia in concorrenza tra entrambe le forme.

~~ART. 4~~ **ART.5**

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale svolge funzioni di iniziativa politica in ambito regionale, e di sostegno dell'attività degli eventuali organismi sia provinciali che cittadini.

L'Assemblea è costituita da tutti/e gli/le aderenti della regione.

In caso di votazione, partecipano tutti gli/le aderenti secondo il Regolamento regionale organizzativo, approvato dalla Assemblea regionale.

L'Assemblea elegge al suo interno, con metodo democratico, dei portavoce/referenti nel numero massimo di due (possibilmente rispettando la parità di genere).

I portavoce/referenti restano in carica per una durata massima di un anno dalla data della loro elezione e possono essere rieletti.

I portavoce/referenti possono essere sostituiti con decisione autonoma qualora se ne verificasse la necessità, previa decisione democratica dell'Assemblea stessa e convocata con motivazioni e metodi democratici derivanti da un Regolamento interno.

L'Assemblea Regionale è autonoma nella decisione di organizzarsi o meno, a seconda delle necessità anche in assemblee provinciali, cittadine, locali che deliberano con le stesse modalità dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea decide la composizione delle liste per le elezioni regionali e locali in ambito regionale, previa comunicazione e confronto con il Coordinamento nazionale.

L'Assemblea Regionale approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale della struttura, che rende pubblici attraverso pubblicazione sul sito della struttura regionale, in mancanza, sul sito nazionale di Azione Civile.

Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.

ART. 6

COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale è composto da tutti i referenti regionali e dai Coordinatori/facilitatori dei gruppi tematici, organizzativi e operativi del movimento.

~~Il Coordinamento Nazionale ha funzioni attuative e di gestione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea Nazionale .~~

Il Coordinamento Nazionale coordina, in osservanza allo Statuto, i diversi organi di Azione Civile e, come ogni altro Aderente di Azione Civile, ha facoltà di elaborare proposte sulla linea politica dell'associazione, proporre iniziative, eventi e quanto ritiene di utilità alla vita dell'associazione.

Il Coordinamento Nazionale propone **al voto dell'Assemblea Nazionale Permanente** modi e forme di partecipazione al processo di promozione di Rivoluzione Democratica.

Garantisce l'ordinaria amministrazione.

Convoca, almeno una volta all'anno, **l' un'Assemblea Nazionale in forma fisica e telematica insieme.**

La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura nazionale o invio di e-mail ai componenti, quindici giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.

La convocazione ~~dell'~~ **di un'Assemblea Nazionale in forma fisica e telematica insieme** può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.

Il Coordinamento delibera sulle modalità organizzative per la raccolta delle quote di adesione, e, sentito il Tesoriere, fissa la quota di adesione iniziale e le sue eventuali modifiche successive.

~~Il Coordinamento delibera sulla costituzione di gruppi tematici e settori di attività a carattere nazionale.~~

~~La nomina dei responsabili dei gruppi tematici avviene su proposta dei membri dei gruppi stessi e deciso a maggioranza dei suoi membri~~

Il Coordinamento redige **e propone al voto dell'Assemblea Nazionale Permanente** un Codice etico e di comportamento da osservare all'interno del movimento.

ART. 7

COMITATO OPERATIVO

Il Comitato Operativo, presieduto dal Presidente, ha il compito di dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale **Permanente** e ~~vari gruppi tematici e organizzativi.~~

ART. 9 8

PRESIDENTE

Il Presidente di Azione Civile ha funzioni di coordinamento e guida del Coordinamento Nazionale. Attribuisce gli incarichi ai componenti il Coordinamento nazionale e nomina il responsabile della comunicazione, il Comitato Operativo e di ogni altro incarico di diretta collaborazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza politica di Azione Civile.

Il Presidente decide sull'uso del contrassegno elettorale nelle elezioni politiche ed europee su mandato dell'Assemblea Nazionale **Permanente** ~~e/o Assemblea Digitale~~. Nelle elezioni regionali e amministrative locali conferisce delega alle Assemblee territoriali

ART. 10- 9

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. I Revisori durano in carica tre anni.

I componenti il Collegio dei Revisori sono eletti ~~dalle Assemblee Regionale e Nazionale~~ **dall'Assemblea Nazionale Permanente**.

Il Collegio dei Revisori, a livello regionale e nazionale, sottopone a verifica il bilancio preventivo e consuntivo, e relaziona alla corrispondente Assemblea.

ART. 12- 11

COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti, eletto dall'Assemblea Nazionale **Permanente** ~~e da quella Regionale~~, è competente ad applicare le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli aderenti ~~e dirigenti componenti gli organi di livello corrispondente~~. Con specifico regolamento, predisposto dal Comitato dei Garanti e approvato dall'Assemblea Nazionale **Permanente**, sono stabiliti il numero dei componenti, i termini e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni, la pubblicità dei provvedimenti, la disciplina dei risorsi e i casi di inammissibilità degli stessi.

Nei casi di gravità e urgenza è riconosciuta al Coordinamento la facoltà di adottare una sospensione cautelare, sulla quale si esprimerà, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui al precedente primo comma, il Comitato dei Garanti.

Al Comitato dei Garanti è attribuita anche la competenza esclusiva sull'interpretazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti in materia di diritti, doveri, elezioni e funzionamento degli organi di Azione Civile e applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il Comitato elegge, al suo interno, il Presidente.

I Garanti durano in carica tre anni. Sono eletti dall'Assemblea Nazionale **Permanente** per il rinnovo degli organi elettivi.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti Regionale è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti Nazionale. La decisione del Comitato dei Garanti Nazionale è vincolante per il Comitato dei Garanti di livello inferiore.

ART. ~~13~~ 12

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea Regionale e Nazionale **Permanente**. Resta in carica tre anni, egli è responsabile della gestione economica e finanziaria. Il Tesoriere ha ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, ne è il rappresentante legale e la rappresenta altresì di fronte a terzi e in eventuali giudizi. Ha inoltre le seguenti responsabilità esclusive:

- a) riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'associazione;
- b) gestione delle spese; comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti, e di qualsiasi forma di movimento finanziario;
- c) tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- d) svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.

Il Tesoriere ha la facoltà di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili anche registrati, richiedere finanziamenti, fidi e mutui, prestare garanzie anche reali, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, compiere operazioni bancarie di ogni tipo, emettere e riscuotere assegni, agire sui conti correnti nei limiti dei fidi concessi, rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Tesoriere relaziona periodicamente al Coordinamento di riferimento (cittadino – regionale – nazionale) sull'andamento dei conti e presenta annualmente all'Assemblea **Nazionale Permanente** la relazione di bilancio. L'Assemblea Nazionale **Permanente**, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento amministrativo e sulla predisposizione dei bilanci, vincolante per tutta l'organizzazione.

Con le stesse modalità, l'Assemblea Nazionale **Permanente** approva un regolamento sul contributo al finanziamento di Azione Civile da parte degli eletti.

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione sarà sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori, a livello, rispettivamente, cittadino, regionale e nazionale.

ART. ~~15~~ 14

INCOMPATIBILITA'

Gli incarichi negli organismi direttivi ed esecutivi nei partiti sono incompatibili con l'elezione negli organi statutari di Azione Civile, a qualunque livello.

L'Assemblea Nazionale **Permanente**, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulle incompatibilità esterne, nonché sulle incompatibilità interne ad Azione Civile, con riferimento al cumulo di cariche.

Sull'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari riguardanti le incompatibilità decide il Comitato dei Garanti Nazionale.

ART. ~~16~~ 15

DECADENZA

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'organo statutario determina la decadenza dallo stesso.

Il mancato versamento della quota di adesione annuale determina la decadenza dalla qualità di aderente ad Azione Civile.

L'Assemblea Nazionale **Permanente**, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulla decadenza. Sulla decadenza decide il Comitato dei Garanti.

ART. ~~18~~ 17

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea Nazionale **Permanente**, con una maggioranza dei due terzi dei componenti, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento dell'Assemblea Nazionale **Permanente**, di cui all'art. 6 comma 6 dello Statuto.

Roma 11.12.2016